

COME ISTITUIRE UN'ASSOCIAZIONE



Guida a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sovizzo

Fonte: "Associazioni, come fare?" guida realizzata dal Comune di Padova - Settore Comunicazioni ai Cittadini - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Questa guida si rivolge alle forme associative operanti nel Comune di Sovizzo e a quanti desiderano dar vita ad un'associazione. Lo scopo della guida è illustrare in maniera semplice: quali sono le varie tipologie di associazioni e come costituirle.

Associazione

Per fondare un'associazione non vi è nessun bisogno di autorizzazioni di autorità o ente pubblico, poichè la libertà di associazione rientra in quei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana (Parte I, Titolo I).

L'associazione è un raggruppamento di almeno tre persone che si organizzano per gestire un interesse comune; si caratterizza per la presenza di un contratto di comunione di scopo tra gli associati. Il contratto individua alcune caratteristiche dell'associazione:

- _ lo scopo di natura ideale, o comunque non economica;
- _ la struttura aperta a un numero illimitato di membri;
- _ una propria struttura organizzativa composta da almeno due organi obbligatori: l'assemblea, che ha funzioni deliberative, e gli amministratori, che hanno funzioni esecutive.

È possibile inoltre istituire degli organi facoltativi, che variano in base alle esigenze dell'associazione.

Costituzione

La costituzione di un'associazione può avvenire sia in forma di accordo orale che scritto, ovviamente la forma scritta è preferibile ed avviene tramite "l'atto costitutivo": in pratica un contratto tra gli associati per il quale la legge non prescrive nessuna particolare formalità. Un'associazione può inoltre essere "riconosciuta" o "non riconosciuta".

Forma orale

Questo tipo di formula preclude ogni tipo di passo successivo. Non si potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.

Forma scritta

Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.

Nello statuto va indicata la sede legale. Lo statuto di solito si elabora prima di redarre l'atto costitutivo in quanto di solito è allegato a quest'ultimo.

Per la costituzione di un'associazione in forma scritta sono necessari un **atto costitutivo**, che indichi la volontà di creare il rapporto associativo, e uno **statuto**, che descriva la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto. I due documenti sono normalmente separati (vedi esempi allegati). È possibile redigere un unico documento, in cui lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo.

La costituzione può avvenire:

- con **atto pubblico**: è redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Ufficio Locale delle Entrate. Solo costituendosi con atto pubblico (art. 14 del Codice Civile) l'associazione può poi chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
- con **scrittura privata**: è redatto dai soci e può essere o meno registrato presso l'Ufficio Locale delle Entrate. ”

Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto

Le associazioni possono registrare o meno l'atto costitutivo e lo statuto presso l'Ufficio Locale delle Entrate. Per i casi particolari previsti dalla normativa la registrazione è obbligatoria. La registrazione attribuisce data certa all'atto e prova che ad una determinata data un'associazione era costituita e che i suoi organi erano regolarmente funzionanti. È opportuno registrare contestualmente sia l'atto costitutivo che lo statuto. E' possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato.

Riconoscimento della personalità giuridica

In generale per il diritto privato un'associazione non è riconosciuta come persona giuridica, ad eccezione dei casi in cui essa è giuridicamente obbligata ad esserlo. Facendo domanda di riconoscimento, una forma associativa avvia il procedimento attraverso cui essa acquista personalità giuridica (art. 12 Codice Civile), come previsto dall'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il

riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione e presso la Prefettura.

Le forme associative si dividono quindi in:

- **riconosciute**: hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Diventando persona giuridica, l'associazione può godere di alcune prerogative, tra cui: 1) la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell'associazione rimane distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; 2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.

- **non riconosciute**: non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Esse, quindi, non godono dell'autonomia patrimoniale perfetta; per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione rispondono le persone che le hanno contratte (amministratori ed associati). Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile; esse non sono soggette ad alcun controllo amministrativo, sia in fase di costituzione, sia nel corso della loro vita, purché rispettino i limiti dettati dalla normativa, dall'ordine pubblico, dal buon costume e dall'articolo 18 della Costituzione Italiana.

Per le associazioni che mirano al riconoscimento l'art. 16 del Codice Civile stabilisce gli elementi del contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto. Per le associazioni che non mirano al riconoscimento nell'atto costitutivo è obbligatorio indicare soltanto lo scopo, le condizioni per l'ammissione degli associati e le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione.

Esempio di

ATTO COSTITUTIVO di Associazione

In data _____ alle ore _____ in _____ (luogo)

si sono riuniti i Signori:

(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale)

i quali dichiarano di costituire un'associazione denominata

“ _____ ”

con sede in _____

retta dallo Statuto formato da n. _____ articoli, firmato dai Signori riuniti, che si allega al presente Atto quale parte integrante.

Lo Statuto qui richiamato stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci, che le cariche sociali sono elettive,

che è escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento dell'Associazione i beni comuni saranno destinati a finalità di pubblica utilità.

L'Associazione si propone di operare per il perseguimento dei seguenti scopi:

I Signori, riuniti in assemblea (della quale si allega il verbale), determinano in numero _____ i componenti del

Consiglio Direttivo, per il quale vengono nominati per il primo esercizio i Signori:

(carica sociale, cognome, nome)

In deroga alle norme statutarie vengono eletti quale Presidente del Consiglio Direttivo il Sig.

_____, che dichiara di accettare, quale Segretario il Sig.

_____, che dichiara di accettare e quale Revisore dei conti il Sig. _____, che dichiara di accettare.

Il primo esercizio finanziario dell'Associazione si chiuderà il 31 dicembre _____.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie presso le autorità competenti.

Alle ore _____, non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente Il Segretario

Esempio di STATUTO di Associazione

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

È costituita una associazione denominata: «<.....>»

Art. 2

L'associazione ha sede in <.....>, via <.....>.

Art. 3

Scopo dell'associazione è <.....>

L'associazione non ha scopo di lucro.

ASSOCIATI

Art. 4

Sono associati, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 5

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

11

ASSEMBLEA

Art. 7

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,

- alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori,
- all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti,
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell’assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 8

L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9

L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall’assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo sceglierà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 10

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.

Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente. Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all’assemblea per l’approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 12

L’assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

PATRIMONIO

Art. 13

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di € <.....>;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

SCIoglimento

Art. 14

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Attribuzione del Codice fiscale

Se l'associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) è necessario dare comunicazione all'Ufficio delle Imposte Dirette dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà un codice fiscale. E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'Ufficio del Registro. Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi! È necessario presentare in visione l'atto costitutivo e lo statuto; devono essere consegnati il verbale dell'assemblea che attesti la nomina del presidente e il suo documento di riconoscimento. Se il presidente non può presentare personalmente la richiesta, l'incaricato delegato deve presentare anche il suo documento di riconoscimento e la delega del presidente.

Il CF è indispensabile per:

- acquistare beni con fattura;
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- stipulare contratti di locazione;
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- erogare compensi;
- versare ritenute d'acconto;
- compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. 101, 102);
- percepire dividendi;
- esercitare attività commerciali abituali;
- sfruttare la clausola del TUIR secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività commerciali, non fai l'UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere il C.F.

In un'associazione non riconosciuta dotata di codice fiscale, eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (cambio di sede, elezione di un nuovo presidente, ecc.) devono essere comunicate all'Ufficio Locale delle Entrate, che provvede a modificare i dati corrispondenti e a correggere il codice fiscale. In generale se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) il CF va corretto, e il discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l'atto registrato viene modificato.

Attribuzione del numero di partita Iva

Possono richiedere la partita iva tutti i soggetti che intraprendono un'attività rilevante ai fini Iva (ad es. con emissione di fatture), comprese le forme associative. È necessario presentare la dichiarazione di inizio attività, entro 30 giorni dall'effettivo inizio della stessa, che può coincidere con la prima operazione imponibile (es. acquisto di beni). Al momento della presentazione della dichiarazione viene attribuito il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività. Per i soggetti diversi da persona fisica che all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività non fossero già in possesso del codice fiscale, la partita Iva assume anche il valore di codice fiscale. Tutte le successive variazioni dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione.

Tipologie specifiche di forme associative

È possibile costituire un'associazione semplice, sulla base di quanto sopra indicato, oppure secondo una delle forme attualmente previste e di seguito descritte.

Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno come oggetto l'organizzazione di attività sportive senza scopo di lucro e non si avvalgono di atleti professionisti. Sono disciplinate dalla legge 586/1996 e generalmente sono affiliate al CONI, alle Federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva.

Comitati

Il comitato è costituito da un gruppo di persone che si propone di raccogliere fondi per un determinato scopo, generalmente di interesse pubblico e comunque non egoistico. All'interno del comitato si distinguono i promotori, che promuovono la realizzazione dell'opera, ne firmano il programma e favoriscono la raccolta dei fondi, e gli organizzatori, che curano la conservazione dei fondi e la loro destinazione alla realizzazione dello scopo annunciato dal comitato. Inoltre, per raggiungere il proprio scopo il comitato necessita di sottoscrittori, che aderiscono al programma ed effettuano le donazioni necessarie. L'art. 41 C.C. stabilisce che i componenti del comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. La costituzione del comitato può avvenire con qualunque forma; se esso intende chiedere il riconoscimento è necessario un atto pubblico.

Fondazioni

Una fondazione è un'organizzazione istituita da un fondatore che ha devoluto dei beni vincolandoli per perseguire uno scopo non economico, il cui raggiungimento è compito degli amministratori. Esistono vari tipi di fondazioni. In particolare, le fondazioni culturali previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 368/98 hanno come obiettivo la promozione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio artistico attraverso la collaborazione tra pubblico e privato.

Per la costituzione della fondazione sono necessari un atto pubblico, in cui vi sia una dichiarazione di volontà del fondatore, e uno statuto, che determina l'organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo.

Organizzazioni di volontariato

Si intende come attività di volontariato quella prestata in modo spontaneo e gratuito all'interno di organizzazioni che siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e senza scopo di lucro. Tale attività può manifestarsi nei più diversi settori ed è disciplinata dalla legge n. 266 del 1991, che al primo comma dell'art. 1 ne riconosce «il valore sociale [...] come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo [...] per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale». Le organizzazioni di volontariato devono soddisfare specifici requisiti:

- avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti;
- assumere una forma giuridica compatibile con lo scopo di solidarietà che si prefiggono;
- indicare, nell'atto costitutivo o nello statuto, l'assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione e gli obblighi e i diritti degli aderenti;
- svolgere le proprie attività usando le risorse economiche derivate da contributi degli aderenti, di privati, dello stato, di enti o istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e da donazioni e lasciti testamentari.

Per beneficiare di agevolazioni fiscali, stipulare convenzioni e accedere a contributi pubblici, le organizzazioni di volontariato devono iscriversi negli appositi Registri istituiti e tenuti dalle Regioni. Come previsto dall'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale sono in ogni caso considerate ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ma solo durante il periodo di iscrizione al Registro; l'automatismo è quindi limitato nel tempo e ha di norma durata triennale.

Associazioni di promozione sociale

Per associazione di promozione sociale si intende un ente che rivolge la propria attività di utilità sociale, con intento di solidarietà e di partecipazione, agli aderenti o a terzi.

Sono esclusi gli enti che hanno come fine solo la tutela di interessi economici o di categoria dei propri associati.

Le associazioni di promozione sociale devono obbligatoriamente costituirsi con atto scritto; nello statuto devono essere espressamente indicati alcuni elementi previsti dall'art. 3 della legge 383/2000. Tali associazioni per svolgere la propria attività devono avvalersi prevalentemente delle prestazioni dei propri associati, che devono essere volontarie, libere e gratuite.

La legge 328/2000 e la successiva 383/2000 prevedono per le associazioni di promozione sociale, in quanto appartenenti al «terzo settore», la possibilità di offrire servizi alternativi a quelli offerti da soggetti operanti a scopo di lucro, diventando protagoniste del sistema integrato di servizi sociali.

Le associazioni di promozione sociale possono iscriversi nell'apposito Registro Regionale (L.R. 27/2001). La legge 383/2000 e il D.M. 471/2001 istituiscono e regolano anche un apposito Registro nazionale presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui possono iscriversi le associazioni costituite e attive da almeno un anno a livello nazionale o in almeno cinque regioni e venti province.

Gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale che siano iscritte da almeno sei mesi nei Registri, per svolgere le attività previste dallo statuto verso i terzi. L'iscrizione nei Registri è obbligatoria per poter stipulare convenzioni e accedere ai crediti agevolati.

Tra i soggetti interessati rientrano anche i **CRAL** (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori), previsti dallo Statuto dei lavoratori - art. 11 della legge 300/1970 – per promuovere nelle aziende attività culturali, ricreative e assistenziali. Per svolgere tali attività può infatti essere scelta la forma dell'associazione, a cui possono aderire tutti i lavoratori interessati. Lo statuto del CRAL deve contenere una indicazione molto precisa di tutte le attività che il circolo intende svolgere.

Cooperative sociali

Una cooperativa sociale è un'organizzazione che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini.

La legge distingue tra cooperative di «tipo A», che si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e di «tipo B», che svolgono in modo specialistico attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le cooperative sociali sono regolate dalla legge 381/1991, che introduce il concetto

di impresa sociale, integrata dalla legge 52/1992, dalle leggi regionali e dalle circolari del Ministero del lavoro e dell'INPS. Esse sono considerate organizzazioni non profit, pur avendo forma societaria, per lo scopo che si prefiggono; secondo il D.Lgs. 460/1997 sono di diritto considerate ONLUS.

La costituzione deve avvenire per atto pubblico, come previsto dall'art. 2518 Codice Civile, e deve indicare obbligatoriamente alcuni elementi. In particolare, l'atto costitutivo e lo statuto devono espressamente indicare l'oggetto sociale, cioè se la cooperativa intende essere di tipo A o B; è ammesso anche l'oggetto sociale plurimo. La legge 127/1971 prevede che una cooperativa possa essere legalmente costituita solo se i soci sono pari almeno a nove.

La costituzione comporta una serie di adempimenti:

- entro 20 giorni, registrazione all'Ufficio Locale delle Entrate (ex Ufficio del Registro);
- entro 30 giorni, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- entro i 30 giorni successivi, denuncia di inizio attività all'Ufficio IVA presso l'Ufficio Locale delle Entrate o presso la Camera di Commercio;
- iscrizione nel Registro Prefettizio, per poter godere di alcune agevolazioni fiscali;
- entro 3 mesi, deposito dell'atto costitutivo presso l'Ufficio Locale delle Entrate (ex Ufficio delle imposte dirette).

All'interno delle cooperative si distinguono tre tipologie di soci:

- _ *soci prestatori* – effettuano una prestazione e ne ricevono una utilità economica;
- _ *soci fruitori* – verso cui sono rivolti i servizi della cooperativa;
- _ *soci volontari* – prestano la loro attività in forma personale, spontanea e senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà.

ONG - Organizzazioni Non Governative

Un'Organizzazione Non Governativa, o ONG, è un'istituzione privata, prevista dalla legge 49/1987, che ha il fine di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo senza perseguire scopi di lucro. Il D.Lgs. 460/1997 prevede che le ONG siano di diritto considerate ONLUS.

Le ONG possono ottenere il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri presentando apposita domanda alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. La richiesta può essere presentata solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 28, comma 4, della legge 49/1987; in particolare, le ONG devono essere costituite sotto forma di associazioni, riconosciute o no, fondazioni o comitati (artt. 14, 36, 39 Codice Civile).

ONLUS

Una ONLUS è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Le ONLUS, istituite dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, non sono nuovi soggetti, bensì una categoria a cui possono aderire alcuni tipi di

associazioni operanti nel campo del volontariato, della cultura, dello sport e simili, con finalità di solidarietà sociale, per poter godere di un particolare regime fiscale.

chi è in ogni caso considerata ONLUS:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro Regionale;
- le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri;
- le cooperative sociali.

chi può diventare ONLUS:

- le associazioni;
- i comitati;
- le fondazioni;
- le società cooperative;
- altri enti privati con o senza personalità giuridica.

chi non può diventare ONLUS:

- gli enti pubblici;
- le società commerciali diverse da quelle cooperative;
- le fondazioni bancarie;
- i partiti politici e movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali;
- le associazioni dei datori di lavoro;
- le associazioni di categoria.

chi può diventare **parzialmente** ONLUS:

- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato;
- le associazioni di promozione sociale.

come diventare ONLUS

I soggetti interessati devono:

- adeguare il proprio statuto secondo le regole fissate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, integrato dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266;
- provvedere all'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, istituita ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, integrato dal D.M. 266/2003: è necessario dare comunicazione, entro 30 giorni, all'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, utilizzando il modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998, corredato della dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante attesta le attività svolte e il possesso dei requisiti. Il modello di comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it.

L'iscrizione avviene dopo il controllo sull'esistenza dei requisiti; una volta ottenuta, dà diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

vantaggi

Le ONLUS possono godere di agevolazioni fiscali:

- ai fini delle imposte dirette (D.P.R. 917/1986);
- ai fini IVA (D.P.R. 633/1972);
- ai fini delle imposte di bollo e delle tasse sulle concessioni governative (D.P.R. 642/1972);
- ai fini dell'imposta di registro (D.P.R. 131/1986);
- ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. 60/1999).

Modello EAS per gli enti associativi

Qualunque associazione, anche senza scopo di lucro, in possesso del codice fiscale è tenuta alla compilazione del Modello EAS, da spedire in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Non hanno invece l'obbligo di presentare l'EAS:

- le Associazioni Sportive iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale;
- le Associazioni di volontariato senza attività commerciale;
- le Proloco;
- le Onlus;
- le Cooperative sociali.

Per maggiori informazioni sul modello EAS consultare anche i seguenti allegati:

- Circolare informativa dell'Agenzia delle Entrate
- Istruzioni per la compilazione del Modello EAS
- Modello EAS

A chi rivolgersi

Ufficio Locale delle Entrate di VICENZA 1

Indirizzo: CORSO PALLADIO 149

CAP: 36100

Fax: 0444/547342

E-mail: ul.vicenza1@agenziaentrate.it

Ufficio Locale delle Entrate di VICENZA 2

Comune: VICENZA

Indirizzo: VIA QUINTINO SELLA, 87

CAP: 36100

Telefono: 0444/388511

Fax: 0444/388594

E-mail: ul.vicenza2@agenziaentrate.it